

STATUTO

dell'Associazione:

"FERRARA SOTTO LE STELLE"

Definizione e finalità

Art.1

L'Associazione "FERRARA SOTTO LE STELLE" è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico che non persegue finalità di lucro.

Art.2

L'Associazione "FERRARA SOTTO LE STELLE" aderisce all'ARCI Nuova Associazione, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia, programmatica ed amministrativa.

Art.3

Lo scopo principale dell'Associazione è valorizzazione culturale del territorio ferrarese e in particolare modo della città capoluogo, da raggiungere proponendo manifestazioni culturali, musicali, spettacolari, e artistiche. Per raggiungere tale scopo sociale l'Associazione potrà:

- a) svolgere incontri, ricerche, convegni, seminari, dibattiti per diffondere i propri obiettivi culturali.
- b) organizzare e gestire concerti, spettacoli, iniziative artistiche, scientifiche e musicali.
- c) stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e Aziende Private per la gestione di tali manifestazioni e per la fornitura dei relativi servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali.
- d) provvedere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi, pubblicazioni, incisioni, registrazioni, video-tapes e altri prodotti audiovisivi.
- e) utilizzare la rete telematica creando un apposito sito per lo scambio di informazioni, opinioni e come sede di dibattiti, discussioni e confronto.

Art.4

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà collaborare e aderire a Enti pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali. Potrà inoltre richiedere la collaborazione professionale di Enti, Associazioni, Cooperative, Società e Privati cittadini per migliorare il livello qualitativo delle proprie proposte. L'Associazione potrà ricevere contributi, sovvenzioni, quote di qualsiasi natura, da parte di enti pubblici e privati, offrendo la propria assistenza e consulenza professionale nei campi in cui svolge la propria attività.

Soci

Art.5

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l'assenso dell'esercente la potestà.



Art. 6

Per iscriversi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l'apposito modulo.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di iscrizione deve essere firmata dall'aspirante socio, annotandovi gli estremi di un documento di identità. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8.

Art.7

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Art.8

La decadenza da socio può avvenire per:

- a) decesso,
- b) dimissioni,
- c) mancato rinnovo della quota associativa,
- d) espulsione o radiazione.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Art.9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
- d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli altri soci.

Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

I soci radiati per morosità potranno dietro domanda, essere riammessi previo pagamento dovuto. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art.10

Gli Associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso.

Art.11

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Associazione

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

Patrimonio sociale e Bilancio

Art.12

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo. *Associazione*

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione,
- b) dai contributi associativi,
- c) dai contributi di Enti o privati,
- d) dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito,
- e) da elargizioni, donazioni e lasciti diversi,
- ✓ f) proventi derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande, §
- g) entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art.13

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art.14

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per iniziative di carattere assistenziale, culturale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo *Associazione* [a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale.]

Organi sociali

Art.15

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente.

Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico.

Elezioni

Art.16

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto. Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni dell'Associazione che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione.



Assemblee

Art.17

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almeno 5 giorni prima della data fissata.

Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l'ora dell'assemblea e l'ordine del giorno.

Art.18

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta all'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale,
- approva il bilancio consuntivo
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art.19

L'assemblea straordinaria è convocata su un ordine del giorno prefissato:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta. E' onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art.20

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di convocazione.

Art.21

Per la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo è indispensabile la presenza personale o a mezzo delega, di almeno 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 degli intervenuti.

La delega ammessa solo per le Assemblee straordinarie deve contenere l'indicazione di voto del delegante sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Art.22

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.

Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Art.23

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente, il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

Per le elezioni degli organi direttivi dovranno essere riportati il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art.24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.25

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art.26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in mancanza dal Segretario o dal membro anziano.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere qualora ne ravvisi la necessità di renderle pubbliche in tutto o in parte.

Le deliberazioni del consiglio Direttivo riportate a cura del Segretario saranno trascritte sul Libro Verbali.

Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art.27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito ove esista dal socio risultato primo dei non eletti, diversamente il Consiglio potrà nominare un altro socio che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibererà l'eventuale ratifica. Ove per dimissioni o altro, decada la maggioranza dei consiglieri si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art.28

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'Associazione ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci,
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea,

- redigere i bilanci preventivo e consuntivo,
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio,
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale,
- formulare il regolamento interno,
- deliberare circa l'ammissione la radiazione e l'espulsione dei soci,
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado per competenze specifiche di contribuire alla realizzazione di specifici programmi ovvero costituire quando indispensabile specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Presidente

Art.29

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Segretario. Può in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Scioglimento dell'Associazione

Art.30

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con le modalità previste dall'art. 20. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento. }}

La stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci. E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.

UFFICIO REGISTRO di FERRARA

Addi -5 GEN. 1999
L. 260.000
Lire Ducentosessantamila

Registrata 48
al N. _____

IL CAPO DEL I° REPARTO
IL DIRETTORE REGGENTE
(Maresca Dott. Ennio)

